



ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA

STATUTO

*Publicato G.U. n. 244 del 19/10/2005
(Estratto)*



ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA

STATUTO

Articolo 1

(Istituto Nazionale di Economia Agraria)

1. L'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA), di seguito denominato Istituto, istituito con Regio Decreto 10 maggio 1928 e riordinato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato "decreto di riordino", con sede legale in Roma, è ente di ricerca di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
2. L'Istituto è dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa, finanziaria.
3. L'Istituto fa parte del sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322.
4. L'Istituto svolge la propria attività attraverso una struttura centrale ed una rete di sedi regionali.

Articolo 2

(Finalità e compiti istituzionali)

1. L'Istituto, in base all'art. 10 del decreto di riordino, svolge attività di ricerca socio-economica in campo agricolo, agro-industriale, forestale, della pesca e del mondo rurale in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, nel rispetto degli obiettivi del programma nazionale della ricerca (PNR) di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
2. L'Istituto presenta annualmente al Ministro un rapporto sullo stato dell'agricoltura.
3. L'Istituto, nelle materie di cui al comma 1, svolge inoltre le seguenti funzioni:
 - a) realizza indagini, analisi e studi;
 - b) svolge i compiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708 sulla rete di informazione contabile agricola (RICA);
 - c) svolge funzione di supporto, nell'interesse delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 10, comma 5 del decreto di riordino;
 - d) promuove, anche in collaborazione con università, centri di ricerca, organismi scientifici ed altri soggetti pubblici e privati, la formazione post-laurea, con le modalità e gli strumenti di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto di riordino;
 - e) diffonde i risultati della propria attività.
4. Per il raggiungimento delle sue finalità l'Istituto promuove attività di ricerca in collaborazione con le università e le altre istituzioni scientifiche regionali, nazionali, comunitarie e internazionali.
5. L'Istituto, nell'ambito del perseguimento delle proprie attività istituzionali, può fornire servizi anche in regime di diritto privato.



6. Per lo svolgimento delle proprie attività di cui ai precedenti commi e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della propria ricerca, l'Istituto secondo criteri e modalità determinati con proprio regolamento, può stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri.

Articolo 3

(Organi)

1. Sono Organi dell'INEA:
 - il Presidente
 - il Consiglio di Amministrazione
 - il Consiglio scientifico
 - il Collegio dei Revisori dei conti
2. I componenti degli Organi durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta.
3. I compiti degli Organi sono definiti dal presente Statuto mentre le modalità di funzionamento sono stabilite dal Regolamento di organizzazione e funzionamento.

Articolo 4

(Presidente)

1. Il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto, sovrintende al suo andamento e assicura l'unità di indirizzo delle attività;
 - b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - c) convoca e presiede il Consiglio Scientifico e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni;
 - d) sottopone al Consiglio di Amministrazione, per l'approvazione, il piano triennale di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto di riordino ed emana le direttive ai competenti uffici dirigenziali, per la sua esecuzione;
 - e) sottopone al Consiglio di Amministrazione i bilanci preventivi e i conti consuntivi e le relative variazioni, nonché gli atti ad essi allegati ai sensi di legge;
 - f) nell'esercizio delle proprie competenze e nel rispetto degli indirizzi deliberati dal consiglio di amministrazione promuove le attività dell'INEA in tutto il territorio nazionale anche in collaborazione con le istituzioni regionali e cura i rapporti esterni con le istituzioni e le amministrazioni pubbliche e private, con le istituzioni di ricerca e di alta cultura, a livello regionale, nazionale, comunitario e internazionale;



- g) adotta gli atti che impegnano l'Istituto verso l'esterno che gli sono espressamente attribuiti dalla legge e dai regolamenti;
 - h) adotta tutti i provvedimenti che gli sono demandati dalla legge, dai regolamenti e dal Consiglio di Amministrazione;
 - i) adotta, nei casi di necessità e di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione al quale sono sottoposte per la ratifica nella prima riunione successiva, ad eccezione delle delibere relative all'approvazione del bilancio di previsione e delle relative variazioni, del conto consuntivo, della programmazione triennale, della dotazione organica, delle modifiche dello Statuto e dei regolamenti interni, che rimangono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione;
 - l) richiede pareri alle autorità amministrative indipendenti ed agli Organi consultivi.
2. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione si avvalgono di un Ufficio di diretta collaborazione con funzioni di supporto per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. Il regolamento di organizzazione stabilisce la composizione, la nomina, la revoca, le funzioni ed i compiti degli addetti all'Ufficio interni ed esterni all'Istituto.
 3. In caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono esercitate dal Consigliere più anziano nella carica o di età.

Articolo 5

(Il Consiglio di Amministrazione)

1. Ferme restando le previsioni dell'art. 14 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, ai sensi dell'art. 4 sexiesdecies del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205.¹
2. Il Consiglio di Amministrazione:
 - a) ha competenza esclusiva in materia amministrativa e finanziaria dell'ente;
 - b) verifica la compatibilità finanziaria dei piani e progetti di ricerca, su proposta del Consiglio Scientifico;
 - c) delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, lo statuto e le relative modifiche, da trasmettere al Ministro delle politiche agricole e forestali per l'approvazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la Funzione pubblica;
 - d) delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, i regolamenti e le relative modifiche, compresa la dotazione organica, di cui all'articolo 16 del decreto di riordino, nonché, nei casi previsti dai regolamenti, in materia di criteri generali o di disciplina dell'esercizio delle funzioni dell'INEA;
 - e) delibera gli indirizzi generali relativi alla stipula di accordi e convenzioni e alla partecipazione o costituzione di consorzi con soggetti pubblici e privati di cui all'art. 17, comma 2, del decreto di riordino;
 - f) delibera il piano triennale di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto di riordino, in coerenza con gli obiettivi del Programma Nazionale della Ricerca (PNR) di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sentito il Consiglio Scientifico;

¹ L'art. 5, comma 1 è così modificato dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 28/04/2009. Il testo precedente recitava "Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali, di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

- g) delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi, gli atti ad essi allegati nonché le relative variazioni sulla base di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Istituto. Tali delibere sono trasmesse al Ministero delle politiche agricole e forestali per l'approvazione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;
 - h) delibera, su proposta del Presidente, la nomina del Direttore generale ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto di riordino;
 - j) delibera gli atti che implicano mutamenti patrimoniali, l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
 - k) delibera l'accettazione di crediti, legati, donazioni, lasciti, sovvenzioni, nonché contributi da parte di soggetti pubblici o privati;
 - l) delibera in materia di assunzione del personale e di cessazione dal servizio;
 - m) delibera l'adozione di convenzioni con altre pubbliche amministrazioni, enti e organizzazioni pubbliche o private, nazionali, comunitarie ed internazionali, previo parere del Consiglio Scientifico riguardo alla compatibilità con gli indirizzi generali di programmazione della ricerca;
 - n) delibera l'attribuzione di deleghe al Presidente;
 - o) delibera, su proposta del Presidente, sulle materie specificamente individuate dai regolamenti o da altre deliberazioni dello stesso Consiglio;
 - p) delibera, su proposta del Consiglio Scientifico, l'assegnazione di dottorati di ricerca, assegni di ricerca e borse di studio;
 - q) esercita ogni competenza non attribuita espressamente agli altri;
3. Il Consiglio di Amministrazione esercita le proprie competenze nella sua collegialità. E' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Per la validità delle sue deliberazioni, fatta salva la maggioranza assoluta per la deliberazione dello Statuto e dei regolamenti, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
 4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi membri, di norma presso la sede centrale dell'INEA. Lo stesso numero di componenti può richiedere l'inserimento di uno specifico punto all'ordine del giorno.
 5. Alle riunioni del Consiglio partecipa, con funzioni consultive e senza diritto di voto, il Direttore Generale.
 6. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, incluso il Presidente, si applicano le incompatibilità previste dalle norme in vigore.
 7. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente spettano i compensi determinati con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Agli stessi spetta, per la partecipazione alle riunioni del Consiglio, un gettone di presenza, il cui importo è determinato con le stesse modalità dei compensi.

Articolo 6

(Il Consiglio scientifico)

1. Il Consiglio Scientifico è composto dal Presidente e da due membri, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
2. Il Consiglio Scientifico:
 - a) è l'organo di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attività di ricerca dell'ente e di verifica dei risultati scientifici e tecnologici conseguiti dall'Istituto, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia;
 - b) esprime pareri, da trasmettere al Consiglio di amministrazione, riguardo alle nuove attività di ricerca dell'INEA e ne valuta la coerenza rispetto al piano triennale;



- c) definisce le attività di formazione tecnico scientifica dell'INEA e propone, ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, l'assegnazione di dottorati di ricerca, assegni di ricerca e borse di studio.
3. Il Consiglio Scientifico esercita le proprie competenze nella sua collegialità. E' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e, in ogni caso, deve essere presente il Presidente.
4. Il Consiglio Scientifico si riunisce, su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi membri, di norma presso la sede centrale dell'INEA. Lo stesso numero di componenti può richiedere l'inserimento di uno specifico punto all'ordine del giorno.
5. Ai componenti del Consiglio Scientifico spettano i compensi determinati con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Agli stessi spetta, per la partecipazione alle riunioni del Consiglio, un gettone di presenza, il cui importo è determinato con le stesse modalità dei compensi.

Articolo 7


(Collegio dei Revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori contabili, esplica il controllo sull'attività dell'ente secondo le modalità e la disciplina prevista dalla normativa vigente e dal regolamento di contabilità dell'Istituto. I componenti del Collegio sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Il Presidente e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il Collegio dei revisori dei conti esamina, redigendo apposita relazione, il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo e compie tutte le verifiche che ritiene necessarie al fine del regolare andamento della gestione, nel rispetto della disciplina vigente.
3. I componenti del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
4. Ai componenti del Collegio dei revisori spettano i compensi determinati con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Agli stessi spetta, per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione, un gettone di presenza, il cui importo è determinato con le stesse modalità dei compensi.

Articolo 8

(Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale è responsabile della gestione dell'Ente e dell'attuazione delle direttive e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e di quelle del Presidente. I compiti del Direttore Generale sono definiti nel regolamento di organizzazione e funzionamento.
2. Il Direttore Generale partecipa, con funzioni consultive e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, tra esperti di elevata qualificazione professionale in campo scientifico, amministrativo o aziendale.



Articolo 9

(Risorse)

1. L'Istituto si avvale delle risorse umane costituite dal proprio personale e del patrimonio, costituito dai beni mobili ed immobili, delle strutture ed infrastrutture e delle attrezzature strumentali in sua proprietà e dei beni messi a disposizione da Università, altre strutture pubbliche ed altri Enti mediante convenzioni.
2. Le risorse finanziarie di cui l'Istituto si avvale per la realizzazione dei propri compiti sono:
 - a) Il contributo ordinario di cui all'articolo 15, comma 1, lett. a), del decreto di riordino;
 - b) i contributi dello Stato erogati per l'esecuzione del Piano Triennale, di accordi di programma e progetti, o trasferiti all'INEA senza vincolo di destinazione;
 - c) i contributi erogati o trasferiti all'INEA da altri soggetti pubblici, anche sovranazionali, per specifici progetti e programmi;
 - d) entrate proprie, quali forme di finanziamento non statali, derivanti dallo svolgimento di progetti, da contributi volontari, nonché proventi di attività, rendite, alienazioni del patrimonio, atti di liberalità ed altre forme di finanziamento.
3. In ogni caso sono a carico del contributo ordinario di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 gli oneri finanziari per le spese di funzionamento e di mantenimento delle sedi, per il personale e gli Organi.

Articolo 10

(Strutture, responsabili e dotazione organica)

1. L'INEA, con il regolamento di organizzazione e di funzionamento, definisce le proprie strutture e le organizza ispirandosi a criteri di semplificazione, di efficienza, efficacia e trasparenza delle procedure e di responsabilizzazione dei soggetti dell'organizzazione, in sinergia con gli altri soggetti operanti nel sistema della ricerca.
2. Per le attività di monitoraggio e valutazione di cui al D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 l'INEA si avvale degli organismi di seguito indicati:
 - a) "Servizio per la valutazione e il controllo strategico" che opera in posizione di autonomia e risponde al Presidente, il quale riferisce sulle valutazioni al Consiglio di Amministrazione. Il Servizio è costituito da un collegio composto da tre esperti, esterni all'Istituto, di cui uno con funzione di Presidente, nominati dal Presidente sentito il Consiglio di Amministrazione;
 - b) "Servizio di controllo di gestione" che verifica l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati. Opera in posizione di autonomia e risponde al Direttore Generale, il quale riferisce sugli esiti del controllo esercitato al Presidente.
3. L'INEA istituisce un ufficio per le relazioni con il pubblico (URP) ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Alla struttura amministrativa fanno capo un numero massimo di tre uffici dirigenziali non generali, oltre il Direttore Generale.



5. Con la dotazione organica, il Consiglio di Amministrazione stabilisce, con propria deliberazione, le esigenze complessive di personale in rapporto alle attività e ai compiti istituzionali dell'Istituto con criteri di flessibilità e di coerenza con il piano triennale di attività. La dotazione organica è approvata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto di riordino. La dotazione organica è ridefinita periodicamente ed almeno con cadenza triennale, in occasione della definizione del piano triennale di attività, nonché quando risulti necessario a seguito di riorganizzazione delle strutture scientifiche e degli uffici o in caso di attribuzione di nuove funzioni.
6. La dotazione organica è determinata sentite le organizzazioni sindacali.

Articolo 11
(Comitato di valutazione)

1. L'Istituto si avvale di un Comitato di valutazione delle attività di ricerca da esso direttamente promosse e realizzate. La composizione del Comitato è definita dal regolamento di organizzazione e di funzionamento.

Articolo 12
(Sedi regionali)

1. L'INEA è presente sul territorio nazionale con proprie strutture denominate "Sede Regionale per", cui segue l'indicazione della Regione, o delle regioni interessate.
2. Le sedi regionali sono strutture tecnico scientifiche che, nel rispetto delle linee di indirizzo definite nel piano triennale di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto di riordino e fatta salva la possibilità di partecipare, ogni qualvolta si renda necessario, alle attività tecniche e scientifiche promosse dalla sede centrale dell'Istituto, svolgono:
 - a) attività di consulenza, assistenza tecnica e informazione in favore delle amministrazioni regionali e locali;
 - b) l'attuazione, a livello territoriale, dei compiti previsti dal Decreto del presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708 sulla RICA;
 - c) attività di ricerca attraverso l'elaborazione di propri progetti, e la partecipazione a progetti o programmi promossi da altri soggetti.
3. All'interno di ogni Sede regionale, opera una struttura denominata "Osservatorio INEA per" cui segue l'indicazione della Regione, o delle regioni interessate, attraverso la quale l'INEA realizza le proprie attività di ricerca, a livello territoriale, in raccordo con la regione, le Università e le altre istituzioni scientifiche.



Articolo 13

(Commissariamento)

1. Per gravi e motivate ragioni di pubblico interesse, con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, è nominato, secondo la previsione dell'articolo 13, comma 1, lett. q), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, un commissario straordinario che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
2. Il Commissario può rimanere in carica un massimo di dodici mesi, termine entro il quale dovranno essere nominati, nei modi previsti dal decreto di riordino, gli organi di amministrazione.

